



COMUNE DI BADOLATO

Provincia di Catanzaro

C.so Umberto I°, n.192- 88061 Badolato

P.I. 00164790792 -Tel.0967.85000- Fax:0967-85060

AREA TECNICA UNICA

Determina		Registro Generale	
N° 54	del 27.03.2014	N° 95	del 27.03.2014

Oggetto: Impegno di spesa per lavori di messa in sicurezza dei serbatoi e dei pozzi di proprietà del Comune di Badolato nel territorio comunale. Determina a contrarre. **CIG: ZD90E84626**

Il Responsabile dell'Area Tecnica Unica

Premesso:

Che è pervenuta nota dell'ASP di Catanzaro n. 2750 del 19.10.2012, dove nel corso di attività ispettiva, il Personale Tecnico dell'ASP unitamente al gestore del servizio idrico del Comune di Badolato il sig. Frascà Giocondo in data 16.10.2012 ha effettuato un sopralluogo presso i serbatoi e i pozzi di proprietà dell'Ente;

Che onde evitare delle penali è interesse di questo Comune effettuare i lavori riportati nella nota su detta;

Che dai computi metrici redatti dall'UTC e dai sopralluoghi effettuati in data 14.02.2014 si chiedeva con prot. n. 1226 del 18.02.2014 per i lavori in oggetto l'attribuzione delle risorse finanziarie per un importo di € 7.379,00 oltre iva al 10%;

Ritenuto di dover procedere ad impegnare la somma necessaria ed affidare l'incarico per l'esecuzione dei lavori in oggetto, e che la somma necessaria è corrispondente ad una spesa presunta di €. 7.379,00 oltre IVA al 10% ;

Ritenuto, quindi, di dover dare corso alle procedure per l'appalto dei lavori pubblici in parola e per la conseguente stipula del relativo contratto;

Visto che per il detto contratto trovano applicazione le norme della Parte II del Codice dei contratti e, in particolare il Titolo II "Contratti sotto soglia comunitaria", nonché il Titolo III "Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici" della Parte II, la Parte IV "Contenzioso" e la Parte V "Disposizioni di coordinamento, finali e transitorie - Abrogazioni";

Visto l'art. 122, comma 7, del Codice dei contratti, come da ultimo sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. I), punto 1) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 12 luglio 2011, n. 106, che testualmente recita:

"7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1."

Dato altresì atto che i previgenti commi 7 e 7-bis dell'art. 122 del Codice dei contratti, sono stati entrambi abrogati dall'art. 4, comma 2, lett. I), punti 1 e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 12 luglio 2011, n. 106, i quali disponevano che:

"7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro."

"7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero."

Rilevato, pertanto, che la normativa al momento vigente ha, di fatto, unificato il procedimento amministrativo da applicare per l'appalto di lavori pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per importi fino ad un milione di euro, andando a prevedere un'unica fascia di importo (inferiore, appunto, ad un milione di euro) e differenziando il procedimento da applicare solo per il numero minimo degli operatori economici da invitare a gara informale (qualora l'importo posto a base di gara sia inferiore o superiore a cinquecentomila euro), mentre il

previgente testo normativo dei commi 7 e 7-bis sopra citati che, invece, dalla loro lettura combinata andavano a differenziare le procedure amministrative da applicare per gli appalti da effettuare mediante procedura negoziata senza bando in due fasce di importo (fino a centomila euro e pari o superiore a centomila euro ed inferiore a cinquecentomila euro).

Sottolineato, inoltre, che secondo il vigente quadro normativo in materia di appalti di lavori pubblici, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara può essere legittimamente utilizzata quale metodo di individuazione dell'operatore economico al quale affidare l'appalto qualora ricorrano le residuali ipotesi motivazionali indicate nell'art. 57, commi 2 e 5, del Codice dei contratti, secondo i quali, quindi, qualora sussistano tali ipotesi, non trovano più applicazione i limiti di importo (soglie) indicati dall'art. 122, comma 7, del Codice dei contratti, per poter appaltare i lavori mediante tale metodo, potendo persino utilizzare la procedura negoziata senza bando anche per appalti di importo al di sopra della soglia UE.

Vista la determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 ad oggetto *"Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare riferimento all'ipotesi di cui all'articolo 122, comma 7-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"*, nonché la successiva determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ad oggetto *"Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106."* con le quali vengono fornite indicazioni procedurali relative agli appalti di lavori pubblici affidabili mediante procedura negoziata ai sensi del sopra citato comma 7 dell'articolo 122 del Codice dei contratti

Dato atto che, nel caso in oggetto, le motivazioni per le quali questa stazione appaltante ritiene di poter applicare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 122, comma 7, del Codice dei contratti per l'individuazione dell'operatore economico esecutore dei lavori in oggetto, in relazione al fatto che l'importo dei lavori da porre a base di gara è contenuto entro la soglia di €. 500.000, ed, *in considerazione del fatto che il comma 7 dell'art. 122 del Codice contratti non chiede alcuna motivazione ma impone il solo rispetto dei suddetti limiti di importo.*

Ritenuto opportuno, al fine anche di velocizzare la procedura di appalto dei lavori in oggetto, anche in considerazione dell'urgenza di provvedere, di avvalersi della facoltà concessa dalla norma sopra riportata per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

Vista, altresì, la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 5 del 8 ottobre 2008 ad oggetto *"Utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici"* e ritenuto che, non essendo caratterizzato l'appalto da un particolare valore tecnologico e svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle esigenze dell'Amministrazione, a garanzia anche del rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, può essere assicurato ricorrendo, per la selezione della migliore offerta, al criterio del prezzo più basso in applicazione dell'art. 82 del Codice dei contratti;

Rilevato, in relazione al disposto dello stesso art. 122, comma 7, del Codice dei contratti, di dovere individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6, del Codice stesso, almeno cinque operatori economici da invitare a presentare offerta.

Posto che l'art. 57, comma 6, del Codice dei contratti testualmente recita :

"6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando."

Visto il vigente regolamento comunale sui contratti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;

Visto il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni;

Visto il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/10;

Visto lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

- **Approvare** la perizia di stima redatta dall'UTC pari ad €. **7.379,00** oltre IVA al 10%;
- Di invitare a presentare offerta per l'appalto, **n. 5** (cinque) operatori economici, in possesso dei requisiti prescritti, identificati nell'allegato elenco che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera b), del codice dei contratti, sarà reso pubblico solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- Con le modalità previste dalla sopra richiamata deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e delle relative istruzioni, è stato generato il codice identificativo gara (GIG) **CIG.: ZD90E84626** – esente dal versamento della contribuzione prescritta dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- Di nominare in relazione all' art. 10 del Codice dei Contratti il responsabile unico del procedimento il Dott. Geom. Pasquale Criniti;
- Di assumere, per quanto concerne il finanziamento dell'opera, impegno di spesa per la somma complessiva di **€. 8.116,90 compreso iva al 10%** sul **Cap. 1140** del bilancio del corrente esercizio;
- Di trasmettere la presente determinazione, al Sindaco, al Segretario Comunale e comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il Responsabile dell'Area Tecnica Unica
Vice Sindaco
f.to Vincenzo Piperissa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

A P P O N E

il visto di regolarità contabile

A T T E S T A N T E

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Giuseppe CARISTO